

(N. 2524)

SENATO DELLA REPUBBLICA**DISEGNO DI LEGGE**

approvato, in riunione comune, dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) e dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 4 marzo 1958 (V. Stampato n. 757)

d'iniziativa del deputato MACRELLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 MARZO 1958

**Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
che furono arbitrariamente dimessi o licenziati durante il regime fascista**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli appartenenti alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, arbitrariamente licenziati, le cui domande vennero già giudicate con esito negativo hanno diritto, su loro domanda, al riesame delle rispettive posizioni per la reintegrazione nei loro diritti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Art. 2.

Sono considerati arbitrariamente licenziati ai sensi dell'articolo 1;

a) coloro che siano stati colpiti dalle leggi razziali;

b) coloro che siano stati colpiti per essersi rifiutati di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista;

c) coloro che, in concomitanza col provvedimento sofferto, abbiano subito condanne per reati politici o siano stati assegnati al confino di polizia per motivi politici;

d) coloro che, già in ruolo o in possesso dei requisiti per esservi immessi, furono dimessi o licenziati dal servizio nel periodo dal 1° agosto 1922 al 25 aprile 1945, con una delle seguenti motivazioni:

per fatto politico-sindacale, anche semplice partecipazione a scioperi;

per scarso rendimento, qualora lo stato di servizio, nei suoi precedenti e nel suo complesso, sia in contrasto con la adottata motivazione del provvedimento;

e) coloro che, in concomitanza con una propria provata situazione politica antifascista, risultino colpiti per riduzione di personale o sfollamento.

Art. 3.

Le domande di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno essere presentate non

oltre tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

L'Amministrazione dovrà, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, decidere sulle domande presentate e, pertanto, è tenuta a costituire apposito ufficio provvisorio alle dirette dipendenze del Ministro dei trasporti o di funzionario da lui delegato.

Art. 5.

Entro due mesi dalla data della comunicazione dell'esito della domanda, è ammesso il ricorso alla Commissione unica — presieduta dal Ministro dei trasporti o dal Sottosegretario di Stato — divisa in due sezioni e ciascuna composta:

a) di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al IV, secondo il passato ordinamento, nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

b) di due cittadini di specchiata probità che non abbiano mai svolto attività politica a favore del fascismo o del neofascismo, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) di un funzionario dell'Amministrazione di grado pari o superiore a quello del ricorrente e, comunque, non inferiore al grado IX, o parificato, secondo il passato ordinamento designato dal Ministro; segretario un funzionario delle cancellerie e segreterie giudiziarie, non inferiore al grado VIII, secondo il passato ordinamento, designato dal Ministro di grazia e giustizia.

La procedura sarà analoga a quella prevista dagli articoli 2, 3 e 4 del regio decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

Art. 6.

Il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio a quella della reintegrazione, sarà computato, per intero, ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Qualora il reintegrato abbia nel frattempo provveduto ad accantonamento di quote per quiescenza presso altro ente, questo, a richiesta dell'Amministrazione interessata, è tenuto a trasferirgliene la relativa riserva, restando pertanto esentato da ogni successivo impegno.

Art. 7.

Qualora l'interessato sia deceduto, le domande potranno essere presentate dagli eredi aventi diritto alla reversibilità.

Art. 8.

Ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato che, all'atto della dispensa, avevano compiuto dieci anni utili di servizio, è ripristinato il diritto al trattamento di pensione previsto dal testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e dal regolamento del personale approvato con decreto-legge 13 agosto 1917, n. 1393.

Art. 9.

È riaperto, fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle domande ai sensi del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, per quanto si riferisce esclusivamente ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, con la applicazione delle norme del decreto stesso.